CHE APPROVA L'ANNESSO TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE RELATIVE ALLA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI DELLO STATO

Art. 26

Art. 54, legge T. U. 16 luglio 1905, n. 646

Le domande di separazione, le eccezioni di nullita' e tutte le istanze incidentali, ancorche' riguardino il giudizio di merito, compresa la eccezione di pagamento, non sospendono il corso del giudizio e la vendita, salvo il caso che la sospensione sia provvisoriamente ordinata dal tribunale. Nondimeno, se la domanda e' poi respinta dal tribunale, la sospensione ordinata non ha piu' effetto, sebbene la sentenza del tribunale venga impugnata.

Testo in vigore; le versioni precedenti non sono disponibili

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Che approva l'annesso testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato
Estremi	Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 settembre 1910

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/che-approva-l-annesso-testo-unico-delle-disposizioni-di-legge/art-26-art-54-legge-t-u-16-luglio-1905-n-646

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it